



623/07

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SOGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - PACA DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -

Oggetto
 risarcimento danno da omessa
 assegnazione alloggi
 popolari

R.G.N. 8202/03

Cron. 623

Rep. 201

Ud. 25/10/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI
 (I.A.C.P.), in persona del Commissario Straordinario
 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
 COSSERIA 2, presso l'avvocato ALFREDO PLACIDI,
 rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROSIO LUIGI,
 giusta procura speciale per Notaio Carmela Mongelli di
 Bari, rep. 20921 del 21.6.05;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro
 tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA
 CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

2006
2461



rappresentato e difeso dall'avvocato MORAMARCO GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio Domenico Digiesi di Gravina in Puglia, rep. n.55171 del 26.9.2006;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 651/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/07/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AMBROSIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'avvocato MORAMARCO che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 4 marzo 2000, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno rivolta dall'Istituto autonomo case popolari (IACP) di quella provincia al comune di Gravina di Puglia per avere omesso l'assegnazione di 32 alloggi popolari da esso ente realizzati ed ultimati, e poi occupati da famiglie abusive che non avevano corrisposto alcun canone



e li avevano gravemente danneggiati.

L'impugnazione dell'IACP è stata respinta dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 luglio 2002, in quanto: a) l'Istituto aveva nel giudizio di appello modificato inammissibilmente la causa petendi, ponendo a base della sua domanda la mancata custodia degli alloggi da parte del comune e l'inadempimento di detto ente all'obbligo di acquisirne l'abitabilità; b) aveva comunicato l'effettiva disponibilità degli appartamenti all'amministrazione comunale soltanto con nota del 30 settembre 1994; in seguito alla quale soltanto era configurabile l'onere di quest'ultima di provvedere alla loro custodia; c) l'obbligo del comune di svolgere le attività necessarie per conseguire l'abitabilità doveva essere disciplinato mediante apposita convenzione, nella specie mai conclusa.

Per la cassazione della sentenza l'IACP ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste il comune di Gravina con controricorso. L'istituto ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il collegio deve, anzitutto, rilevare che la procura alle liti è stata ritualmente apposta nell'ultima parte del ricorso (pag.9), come prescritto dal combinato disposto del 3° comma dell'art.83 e dell'art.366 n.5 cod.proc.civ. e contiene esplicito riferimento "al pre-



sente giudizio", per cui deve considerarsi rispondente ai requisiti richiesti dall'art.365 cod.proc.civ.

Con i due motivi di ricorso l'IACP, deducendo violazione della legge 865 del 1971 e di quella della Regione Puglia 54/1984, nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione addebitata alla sentenza impugnata:

- 1) di aver erroneamente ritenuto che esso istituto aveva modificato la causa pretendi della domanda in appello senza considerare che esso si era limitato a doverose precisazioni ed approfondimenti indispensabili per la conoscenza dei fatti di causa; che dunque la Corte territoriale era tenuta rigorosamente ad esaminare;
- 2) di non aver rilevato che il comune aveva ommesso anche di stipulare la convenzione prevista dalla legge 865/71 che doveva contenere le obbligazioni di ciascuna delle parti in merito alla realizzazione degli alloggi, alle opere di urbanizzazione ed alla loro consegna anche al lume della legge regionale 54/1981: essendosi limitata a dare atto dell'inesistenza della convenzione medesima;
- 3) di aver erroneamente affermato che esso istituto aveva comunicato soltanto con l'atto di diffida 1 giugno 1995 l'avvenuta ultimazione dei lavori, invece portata a conoscenza della controparte con il menzionato atto n.6174/1989, in seguito al quale dunque il comune avrebbe dovuto prendere in consegna gli alloggi, provvedere



alle opere residue e procedere alla formazione delle graduatorie nonché delle assegnazioni.

Il ricorso è inammissibile.

L'IACP non ha contestato che la causa petendi posta a sostegno della domanda risarcitoria nel giudizio di primo grado fosse costituita dall'ingiustificato ritardo del comune di Gravina di procedere all'assegnazione degli alloggi; e non ha neppure denunciato violazione dei canoni legali di ermeneutica, né specificato deficienze o contraddittorietà dell'iter argomentativo della sentenza impugnata in ordine all'interpretazione di detta causa petendi nonché in relazione a quella dedotta in appello, di non aver preso in custodia gli alloggi e provveduto a porre in essere tutte quelle attività che ne consentivano l'abitabilità: che, in tali termini formulata, fondandosi non più sulla ritardata assegnazione degli alloggi, ma sull'omessa (presa in) custodia degli stessi era assolutamente nuova e perciò modificava in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. circostanze di fatto e ragioni giuridiche poste a sostegno dell'originaria domanda risarcitoria. L'Istituto, invece, ha censurato inammissibilmente soltanto il risultato del processo interpretativo ed argomentativo della sentenza e cioè la conclusione che le due cause petendi fossero del tutto diverse: limitandosi a dissentire da



questa ed a prospettare la propria opposta opinione, ad esso più favorevole, che la seconda ragione giuridica rappresentava in realtà un mero approfondimento della prima. Il tutto in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione che, per quanto riguarda la censura di difetto di motivazione (Cass.3741/2004), imponeva all'istituto di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni dedotte nei due gradi del giudizio di merito che assumeva essere stati trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice del merito, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione rispetto ad essi.

Una volta stabilito che la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello per la non consentita modifica della causa petendi posta dall'IACP a sostegno della domanda risarcitoria, restano assorbite tutte le altre censure prospettate con il ricorso, le quali invece presuppongono l'osservanza nell'atto di impugnazione del disposto dell'art.345 cod.proc.civ., invece esclusa dalla Corte territoriale che solo ad abundantiam ha esaminato nel merito i moti-



vi suddetti e ne ha evidenziato l'infondatezza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'IACP al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Gravina di Puglia in complessivi € 5.600,00 di cui € 5.500,00 per onorario di difesa, oltre IVA ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2006.


Il Consigliere estensore

Il Presidente

Salvatore Salvago

Alessandro Criscuolo

IL CANTILLIERE



DEPARTAMENTO DE JUSTITIA
oggi, 15 GEN, 2007
IL CANTILLIERE
dot. Luigi Ritalano